



ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

“SC GESTIONE CONTRATTI”

N. 333

DEL 29/05/2024

OGGETTO

20FAR001 CUC - PRESA D'ATTO CESSATA COMMERCIALIZZAZIONE FARMACO AGGIUDICATO AL LOTTO N. 1236, RISOLUZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO E SCORRIMENTO GRADUATORIA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
delegato Marco Zanon

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Proposta di Determinazione n. 348 del 29/05/2024

Oggetto: 20FAR001 CUC - PRESA D'ATTO CESSATA COMMERCIALIZZAZIONE FARMACO AGGIUDICATO AL LOTTO N. 1236, RISOLUZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO E SCORRIMENTO GRADUATORIA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Preambolo

Richiamati:

- la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dall'1.2.2019 dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21.12.2018 e il conseguente Decreto del Presidente della Regione FVG n. 240 del 21.12.2018 di costituzione dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- l'art. 4 della L.R. n. 27/2018 che prevede che l'ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, in concerto con la Centrale unica di Committenza Regionale – Soggetto Aggregatore (CUC-SA), nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;
- il Decreto del Direttore Generale n. 203 del 22.9.2022 di adozione del "Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali" di ARCS;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la L. n. 120/2020 e la L. n. 108/2021;

Istruttoria e motivazione dell'atto

Richiamate:

- La Determinazione Dirigenziale ARCS n. 283 del 13.4.2021, come successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 336 del 10.5.2021, con la quale è stata indetta, per conto della CUC- SA, la gara a procedura aperta per la fornitura di farmaci per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia e con la quale stati approvati integralmente lo Schema di Convenzione, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 553 del 15.7.2021, come successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 597 di data 6.8.2021, con la quale sono stati approvati per conto di CUC-SA i verbali di gara ed è stata contestualmente disposta l'aggiudicazione della gara d'appalto in oggetto, individuando l'O.E. TEVA ITALIA S.R.L. quale miglior offerente del lotto n. 1236, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- la Comunicazione del 17.11.2021 prot. ARCS n. 42819, con la quale veniva data comunicazione alle parti interessate dell'avvenuta sottoscrizione delle Convenzioni nel contesto della gara in oggetto e veniva altresì ribadito come le forniture – conformemente a quanto previsto nel contesto della gara e successivamente nelle singole Convenzioni con gli OE risultati aggiudicatari – avrebbero avuto durata fino al 31.10.2024;

Preso atto che l'O.E. TEVA ITALIA S.R.L., con nota acquisita al prot. ARCS n. GENARCS-GEN-2023-0045477-A dd. 18.12.2023, ha comunicato l'interruzione definitiva della fornitura del farmaco PAZENIR*EV 1FL 100MG 5MG/ML; AIC 047855010, aggiudicato nel contesto della gara 20FAR001 CUC al lotto n. 1236 per un totale di € 2.032.679,00;

Preso atto che, con nota del 26.3.2024, prot. ARCS n. GENARCS-GEN-2024-0012471-P, ARCS ha chiesto all'O.E. TEVA ITALIA S.R.L. di confermare, con la massima urgenza, l'eventuale disponibilità alla fornitura di un prodotto alternativo analogo ovvero l'impossibilità di proseguire la fornitura;

Preso atto che, con nota del 2.4.2024, acquisita al prot. ARCS n. TEVA GENARCS-GEN-2024-0013363-A, l'O.E. TEVA ITALIA S.R.L. ha confermato la riallocazione della produzione del farmaco sopraindicato con ritiro del prodotto dal mercato italiano e ha comunicato la mancanza di un prodotto analogo alternativo;

Visto l'art. 7 co. 5 della Convenzione, che si richiama per i fini del presente atto, che testualmente prevede che: *"... Il Fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e dal Capitolato tecnico";*

Visto l'art. 16 co. 1 della Convenzione, che si richiama per i fini del presente atto, che testualmente prevede che: *"... La garanzia definitiva prestata dal Fornitore ... si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del Codice civile, nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione...";*

Richiamato integralmente l'art. 18 della Convenzione, rubricato "Risoluzione";

Visto in particolare quanto previsto al comma 1 lett. b) dell'art. 18 nel quale si statuisce che *"La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC-SA, per il tramite di ARCS, per la Convenzione stipulata, potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 Codice Civile alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore, la continuità della fornitura, nei seguenti casi ... sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento..";*

Visto in particolare quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 nel quale si statuisce che *"La CUC-SA, per il tramite di ARCS, e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, si riservano, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'operatore economico che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto...";*

Dato atto che, nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, al fine di garantire la continuità della fornitura, con nota prot. ARCS dd. 3.4.2024 n. GENARCS-GEN-2024-0013626-P, si è ritenuto necessario richiedere la disponibilità a effettuare la stessa all'O.E. BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. (subentrato per fusione per incorporazione a CELGENE S.R.L.), nella sua qualità di O.E. risultato secondo nella graduatoria finale del lotto n. 1236;

Rilevato che l'O.E. BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L., giusta nota assunta al protocollo ARCS dd. 4.4.2024 con n. BRISTOL GENARCS-GEN-2024-0013808-A, si è reso disponibile a fornire con immediatezza i prodotti posti in gara al lotto n. 1236 alle condizioni economiche dalla stessa offerte in sede di partecipazione alla procedura in oggetto per la quantità residua della fornitura, pari a 5.464 fiale;

Atteso che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il presente atto è necessario, al fine di garantire l'approvvigionamento delle forniture aggiudicate da ARCS per conto della CUC-SA, autorizzare in via temporanea la società risultata seconda nella graduatoria di gara all'evasione dei relativi Ordini;

Atteso che le verifiche inerenti ai requisiti previste dal Codice dei Contratti Pubblici in capo all'O.E. BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. hanno avuto esito positivo;

Rilevato che, in considerazione di quanto sopra esposto, ARCS, per conto di CUC-SA, ha provveduto a comunicare a TEVA ITALIA S.R.L. con nota prot. ARCS n. GENARCS-GEN-2024-0013915-P dd. 4.4.2024, l'intenzione di risolvere la Convenzione per giusta causa la Convenzione relativamente alla fornitura relativa al lotto n. 1236, procedendo all'affidamento della fornitura medesima ad altro operatore economico utilmente classificatosi in graduatoria e alla contestuale escussione parziale della garanzia prestata per il lotto oggetto di risoluzione, ai sensi di quanto previsto agli artt. 16 e 18 della Convenzione;

Riscontrato che, decorso il termine di 3 giorni dalla comunicazione inviata all'operatore economico, non sono pervenute ulteriori diverse osservazioni in merito da parte dell'operatore stesso;

Ritenuto pertanto che nulla osta alla revisione contrattuale di cui trattasi;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. Marco Zanon, Dirigente Sostituto della S.C. Gestione Contratti (Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21.6.2022);

Dato atto che, rispetto al presente provvedimento, non si ravvisa il conflitto di interesse;

Dato atto, altresì, che le Aziende del S.S.R. provvederanno:

- alla stipula del contratto derivato;
- alla richiesta del CIG derivato, nel caso non sia già stato richiesto per il lotto in argomento;
- alla nomina, se del caso, del direttore dell'esecuzione del contratto;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.;

Attestazione di compatibilità economica dell'atto

si attesta:

- che ARCS, con nota prot. n. GENARCS-GEN-2024-0020650-P dd. 20.5.2024, conservata agli atti del competente ufficio, ha richiesto alle Aziende del SSR interessate di esprimere il parere di competenza rispetto allo scorrimento della graduatoria relativamente alla fornitura di cui al lotto n. 1236 nel contesto della procedura di gara 20FAR001 CUC, nonché l'attestazione di compatibilità

economica dell'atto che verrà adottato da ARCS per conto di CUC-SA rispetto al bilancio economico di previsione delle Aziende medesime;

- che le Aziende del SSR hanno risposto a tale istanza con note agli atti del competente ufficio, precisando che, relativamente alla fornitura de quo, "trattasi di fornitura avente ad oggetto beni già individuati come necessari da questa Azienda, ed essenziali allo svolgimento dell'attività sanitaria e/o all'erogazione dei LEA previsti dalla normativa in vigore, nonché al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del SSR di questa Regione Autonoma";
- la spesa derivante dal presente atto trova copertura nei Bilanci di previsione trattandosi di iniziative d'acquisto inserite negli Atti programmatori delle Aziende del SSR committenti, e ciò in virtù di quanto disposto dalla vigente normativa, ed in particolare, a quanto anche espressamente stabilito dall'art. 21, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che testualmente cita: "*...I programmi (tra cui il programma biennale degli acquisti di beni e servizi) sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio...*";

PROPONE

- o **di provvedere** alla risoluzione del vincolo contrattuale con la società TEVA ITALIA S.R.L. avente ad oggetto esclusivamente la fornitura relativa al lotto n. 1236 (PAZENIR*EV 1FL 100MG 5MG/ML AIC 047855010) della gara 20FAR001 CUC per la fornitura di farmaci per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia;
- o **di provvedere** conseguentemente e contestualmente all'escussione del deposito cauzionale definitivo prestatato per il suddetto lotto, nonché allo scorrimento della graduatoria;
- o **di aggiudicare** la fornitura del lotto n. 1236 alla società BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L., classificatasi seconda nella graduatoria di gara, alle condizioni economiche presentate in sede di partecipazione alla procedura, riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A), per il periodo fino al 31.10.2024, per la quantità residua della fornitura, pari a 5.464 fiale, e per un importo presunto complessivo pari a € 710.320,00;
- o **di dare atto** che le verifiche circa i requisiti richiesti dalla vigente normativa in capo alla società BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. hanno avuto esito positivo;
- o **di stabilire** che nelle more della formalizzazione della Convenzione con la società BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L., si darà immediata esecutività dei prezzi e condizioni economiche riportate nell'Allegato A, con decorrenza dalla data della presente Determinazione e fino al 31.10.2024, fatto salvo comunque che la convenzione sarà stipulata da CUC a seguito delle dovute verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente;
- o **di dare atto** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. Marco Zanon, Dirigente Sostituto della S.C. Gestione Contratti (Decreto del Direttore Generale n 112 del 21.6.2022);
- o **di dare atto** che, rispetto al presente provvedimento, non si ravvisa il conflitto di interesse;
- o **di dare atto** altresì che le Aziende del SSR provvederanno: a) alla stipula del contratto derivato; b) alla richiesta del CIG derivato, nel caso non sia già stato richiesto per il lotto in argomento; c) alla nomina, se del caso, del direttore dell'esecuzione del contratto;

- o **di trasmettere** il presente provvedimento alle società e agli Enti interessati, per adeguata pubblicità e per gli eventuali adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e trascritte.

- **di provvedere** alla risoluzione del vincolo contrattuale con la società TEVA ITALIA S.R.L. avente ad oggetto esclusivamente la fornitura relativa al lotto n. 1236 (PAZENIR*EV 1FL 100MG 5MG/ML AIC 047855010) della gara 20FAR001 CUC per la fornitura di farmaci per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia;
- **di provvedere** conseguentemente e contestualmente all'escussione del deposito cauzionale definitivo prestatato per il suddetto lotto, nonché allo scorrimento della graduatoria;
- **di aggiudicare** la fornitura del lotto n. 1236 alla società BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L., classificatasi seconda nella graduatoria di gara, alle condizioni economiche presentate in sede di partecipazione alla procedura, riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A), per il periodo fino al 31.10.2024, per la quantità residua della fornitura, pari a 5.464 fiale, e per un importo presunto complessivo pari a € 710.320,00;
- **di dare atto** che le verifiche circa i requisiti richiesti dalla vigente normativa in capo alla società BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. hanno avuto esito positivo;
- **di stabilire** che nelle more della formalizzazione della Convenzione con la società BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L., si darà immediata esecutività dei prezzi e condizioni economiche riportate nell'Allegato A, con decorrenza dalla data della presente Determinazione e fino al 31.10.2024, fatto salvo comunque che la convenzione sarà stipulata da CUC a seguito delle dovute verifiche e controlli previsti dalla normativa vigente;
- **di dare atto** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dott. Marco Zanon, Dirigente Sostituto della S.C. Gestione Contratti (Decreto del Direttore Generale n 112 del 21.6.2022);
- **di dare atto** che, rispetto al presente provvedimento, non si ravvisa il conflitto di interesse;
- **di dare atto** altresì che le Aziende del SSR provvederanno: a) alla stipula del contratto derivato; b) alla richiesta del CIG derivato, nel caso non sia già stato richiesto per il lotto in argomento; c) alla nomina, se del caso, del direttore dell'esecuzione del contratto;
- **di trasmettere** il presente provvedimento alle società e agli Enti interessati, per adeguata pubblicità e per gli eventuali adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon
firmato digitalmente

Elenco allegati:

1	Allegato 1.pdf
---	----------------